

Publicato il 30/01/2018

Sent. n. 654/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2572 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: CONTALDI EUFRASIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio D'Alessio ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

contro

COMUNE DI POMPEI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Fabrizio Zinno ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Mascolo, in Napoli, alla Via V. Colonna, n. 9;

per l'annullamento, previa sospensione

- quanto al ricorso introduttivo:

dell'ordinanza n. 36 del 14.3.2016, prot. n. 11001 D, di ingiunzione alla demolizione, notificata in pari data e di ogni provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, per quanto di ragione;

- quanto ai motivi aggiunti, notificati il 21.9.2016 e depositato il giorno successivo:

- dell'ingiunzione sulla sanzione pecuniaria prot. N. 33326 U del 26.7.2016, notificata il 27.7.2016;

- di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e, comunque, connessi tra i quali, per quanto già detto nell'atto introduttivo del giudizio, l'ordinanza n. 36 prot. 11001 del 14.3.2016 ed ivi il provvedimento da ultimo notificato e relativo alla rimozione per il giorno 26.9.2016, a cura del Comune di Pompei ed in danno dell'interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.L. vo 267/2000, delle opere abusive ivi descritte realizzate alla via Capone, n. 3.

Visto il ricorso con i relativi allegati ed i motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l'ordinanza n.1728 del 26 ottobre 2016 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 31 ottobre 2017 il dott. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 6.5.2016 e depositato il 3.6.2016, Contaldi Eufrazio - nella dedotta qualità di proprietario, giusta atto pubblico di trasferimento (compravendita), n.rep.779-n.racc.550, del

3.11.1972, del manufatto già proprietà Vangone Vincenzo, sito in Pompei (NA) alla via Capone n.3, composto da fabbricato di pian terreno e primo piano - riferisce, in fatto, che:

- attigua al fabbricato vi è una "piccola striscia di terreno di assoluta proprietà"; il tutto confina a nord con proprietà E.C.A., ad ovest con proprietà Vangone Guido, ad est con via Capone ed a sud con via Capone angolo via Lepanto ed insiste sulla particella catastale n.635/b del foglio 4 del Comune di Pompei, di aree 2,35;

- il fabbricato di cui innanzi veniva costruito da Vangone Vincenzo in virtù di licenza edilizia n.1192 rilasciata dal Comune di Pompei in data 21.12.1967 (fabbricato dichiarato abitabile dal Sindaco del Comune di Pompei con dichiarazione di abitabilità del 10.02.1972) sulla zonetta di terreno che esso Vangone Vincenzo aveva avuto in donazione dal padre Vangone Francesco, con atto pubblico del 14.07.1967;

- tra il fabbricato e lo spazietto di terreno insiste un passaggio della larghezza di mt. 3 per l'accesso alla limitrofa proprietà di Vangone Guido come pure si rileva dall'atto notarile del 24.11.1972 trascritto ai nn.27531/24333;

- dell'originaria zonetta di terreno avuta in donazione dal padre Vangone Francesco, di aree 2,35 veniva venduta al germano Vangone Guido una piccola striscia dell'estensione complessiva di mq 17, come si evince dall'atto notarile del 17.02.1970, registrato a Torre Annunziata il 27.02 dello stesso anno al n.245;

- ciò premesso, in data 10.02.2016 veniva notificato al Contaldi avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 e successive modificazioni, prot.5676 D del 9.02.2016, relativamente alla repressione di opere abusive denunciate con p.v. n. 009/2016/ED del 19.1.2016 del locale Comando di Polizia Municipale, ed a cui seguivano le osservazioni inviate dal Contaldi ed acclamate al protocollo dell'Ente al n. 7370 del 19.02.2016.

Date tali premesse e preso atto che in data 14.03.2016, veniva notificata l'ordinanza n.36 prot. n. 11001 con cui, visto il processo verbale redatto dal locale Comando di P.M. n. 09/2016/ED del 19.1.2016, il Dirigente del V settore, rilevato che l'abuso, da verifica di ufficio, insisteva sul foglio 7, particella 444-1756 del Comune di Pompei e che l'opera edile, priva di titolo autorizzatorio, ricadeva in zona classificata urbanisticamente di completamento centro, ingiungeva a Contaldi Eufrazio, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e D.L. vo 301/02, "di procedere alla demolizione delle opere segnate in narrativa, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza e procedere al ripristino dello stato di fatto, previo il dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria competente", avvisando che, "se l'abuso non sarà demolito nei termini sopra indicati, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune", Contaldi Eufrazio, nella spiegata qualità, propone la formale impugnativa in epigrafe.

Preso atto che, dopo la notifica in data 8.7.2016 del verbale di accertamento di inottemperanza n.121/2016 del 7/07/2016 alla ordinanza di demolizione n.36 prot.11001 del 14.03.2016, ove si constatava "che le opere abusive di cui è stata ingiunta la demolizione non risultano demolite e lo stato di fatto non ripristinato", in data 27.07.2016, gli era stata notificata l'ingiunzione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.31 comma 4 bis DPR 380/2001, prot. n. 33326/U del 26/07/2016, in epigrafe, parte ricorrente, con i motivi aggiunti in epigrafe, impugnava anche la predetta ingiunzione. Infine quale epilogo della serie di atti emanati a repressione dell'abuso in discussione, in data 20/09/2016 il Dirigente del V Settore Tecnico notificava al Contaldi l'atto con il quale disponeva per il giorno 26/09/2016, la rimozione a cura del Comune di Pompei e in danno all'interessato, ai sensi del comma 4 dell'art.54 del D.Lgs.267/2000, delle opere abusive realizzate in via Capone n. 3 ivi descritte.

Sia in relazione al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti, si costituiva in giudizio l'intimato Comune chiedendone il rigetto, sì come infondati.

Con l'ordinanza in epigrafe questa Sezione respingeva l'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2017 il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, era ritenuto in decisione.

DIRITTO

Nel merito, con la prima censura si deduce la violazione di legge, la carenza dei requisiti essenziali dell'avviso dell'avvio del procedimento, oltre, all'eccesso di potere, al riguardo rilevandosi che:

- le Pubbliche Amministrazioni, nel perseguire l'interesse pubblico loro affidato, operano solitamente mediante procedimenti amministrativi, soggiacendo, tuttavia, alle regole poste per garantire lo svolgimento imparziale ed efficace dell'azione amministrativa;
- l'elaborazione della disciplina contenuta nella l. 7 agosto 1990, n.241 segna l'attenzione verso una concezione garantistica del procedimento amministrativo, inteso come luogo nel quale al privato è garantita la rappresentazione, ma anche la tutela dei propri interessi giacché contiene un'intera sezione dedicata alla "partecipazione" procedimentale;
- la doverosa comunicazione di avvio del procedimento costituisce lo strumento indispensabile per attivare la partecipazione, consentendo al soggetto coinvolto dall'agere amministrativo di avere conoscenza dell'avvio di un procedimento destinato a sfociare nell'emanazione di un provvedimento che produrrà effetti nei suoi confronti, in funzione della duplice esigenza, rimarcata dalla giurisprudenza, da un lato, di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far meglio valere i propri diritti partecipativi, dall'altro, di consentire alla stessa amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l'interesse pubblico principale (cfr. Cons. Stato, sez.V, 21 aprile 2006, n.2253);
- anche in ordine al contenuto della comunicazione, il legislatore ha preferito non lasciare alcun margine di discrezionalità in capo alla P.A., preoccupandosi di fissarlo in modo tassativo, trattandosi, infatti, di elementi informativi idonei a consentire la partecipazione e la collaborazione dei soggetti interessati al procedimento e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- il contenuto informativo della comunicazione deve, inoltre, chiarire la data entro cui deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nella specie, dalla comunicazione di avvio del procedimento, notificata in data 10.02.2016, non si rileva alcuno di tali elementi essenziali dell'atto, ancorché definiti come tassativi, non leggendosi quale sia l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti, né la data entro cui il procedimento doveva concludersi, tantomeno i rimedi esperibili; finanche non si comprende chiaramente neppure l'oggetto stesso del procedimento, giacché si riporta solo nella premessa una disamina alquanto confusionaria dei titoli di proprietà e dello stato dei luoghi, di talché non si consente una effettiva partecipazione collaborativa del soggetto.

La censura non è fondata.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Sezione: << La circostanza che l'abuso sia stato realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l'applicazione dell'art. 35 del DPR n. 380/01 (richiamato nell'ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione "contra legem", non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2014 n. 2196) >> (T.A.R. Campania, sez. III, 14.4.2015, n. 2098).

Con riferimento più generale. agli ordini di demolizione la giurisprudenza ha di recente rilevato che: << Non occorre alcun onere aggiuntivo motivazionale, trattandosi di atto dovuto e a contenuto vincolato, e inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento dequota, secondo lo schema di cui all'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, a mera irregolarità non invalidante. In altri termini, in materia di repressione di abusi edilizi, l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una

specifica motivazione circa le ragioni della sanzione, essendo sufficiente, a tal fine, la constatazione della natura abusiva del manufatto. Essa costituisce atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. L'Amministrazione, quindi, non è tenuta a compiere ulteriori indagini circa la sussistenza dell'interesse pubblico, concreto ed attuale, alla repressione dell'abuso né ad effettuare una comparazione tra questo e l'interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'illecito e al ripristino della legalità. L'ingiunzione di demolizione, infine, in quanto atto dovuto e dalla natura vincolata, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento >> (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/06/2017, n. 3377).

L'Autorità urbanistica comunale ha ritenuto di notificare in data 10.2.2016 l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 con atto prot. n. 0005676D, datato 9.2.2016, e - contrariamente a quanto infondatamente dedotto - emerge chiaramente già nell'avviso inviato la natura e l'entità dell'abuso commesso, che consiste nella edificazione di un marciapiede (sul lato sud del fabbricato) e di muretti (sia a nord che a sud del fabbricato) edificati su suolo pubblico.

Inoltre nell'avviso di avvio del procedimento inviato all'interessato risultano fornite tutte le indicazioni necessaria per consentire l'instaurazione del contraddittorio procedimentale nei suoi confronti, tant'è che il Contaldi ha partecipato a ragion veduta al procedimento, regolarmente depositando le proprie osservazioni, in data 19.02.2016 prot. n.7370.

Ne consegue che la censura è infondata.

Con la seconda censura si deduce la nullità per carenza di potere e/o difetto di attribuzione e la violazione di legge per incompetenza, sul punto rilevandosi che:

- tra gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo si ravvisano il soggetto, l'oggetto, il destinatario, la volontà e l'art.21 septies della L.241/1990 sancisce la nullità per mancanza degli elementi essenziali del provvedimento e tra i più importanti requisiti essenziali del provvedimento amministrativo vi è la legittimazione dell'elemento soggettivo, ovvero la presenza o completezza di fatti abilitanti all'esercizio del potere, oltre che la competenza per territorio, grado e materia;

- lì dove non si volesse accettare l'appena ricostruita tesi della nullità del provvedimento amministrativo certamente se ne dichiarerà l'illegittimità per manifesta incompetenza per territorio atteso che, nella specie unico soggetto "pubblico" (se qualcosa di pubblico vi è!) legittimato ad esercitare un potere sulla zona di confine tra le due particelle, per tutto quanto più appresso si dirà, è la Provincia di Salerno, oggi Città Metropolitana - Comune di Scafati.

La censura non è fondata.

Nella fattispecie del tutto priva di fondamento e comunque non provata appare la dedotta carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente Amministrazione comunale, attesa la apparente insistenza dei beni abusivi in questione sul territorio del Comune di Pompei, fermo restando che delle questioni, rientranti principaliter nella cognizione del giudice ordinario, il giudice amministrativo ne conosce incidenter tantum.

In punto di competenza, secondo condivisa giurisprudenza: << L'ordine di demolizione per difetto di titolo edilizio e non per difetto di titolo autorizzatorio all'occupazione di suolo demaniale ricade nella competenza provvedimentale ed esecutiva del Comune, ai sensi dell'art. 35, d.P.R. n.380 del 2001 >> (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII n. 10.10.2014, n. 5261); in relazione a fattispecie analoga, anche se con riferimento al demanio marittimo, si è ritenuto in giurisprudenza che: << Rientra nelle competenze della polizia municipale la vigilanza e la tutela del demanio marittimo Il proprietario che si allarga sul suolo demaniale antistante la villetta sul mare con tanto di piscina gonfiabile in mezzo alla duna protetta e altre attrezzature ludiche non può censurare la competenza del Comune in materia. Spetta infatti anche alla polizia municipale vigilare sul demanio marittimo e richiedere all'amministrazione comunale un'ordinanza di ripristino in caso di abuso conclamato >> T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 24/05/2016, n. 2638).

Con la terza censura si deduce l'omessa ed insufficiente motivazione, oltre all'eccesso di potere (per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta), al riguardo rilevandosi che:

- com'è noto, una volta avviato, il procedimento prosegue con l'istruttoria, fase centrale del procedimento nella quale l'amministrazione attende all'acquisizione di fatti rilevanti all'individuazione degli interessi coinvolti e alla relativa ponderazione;
- più in particolare, è il responsabile del procedimento a dover valutare le condizioni e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento, accertare d'ufficio i fatti e, in generale, porre in essere tutte le operazioni necessarie ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
- è proprio nella fase istruttoria che vengono in rilievo gli istituti della partecipazione diretta che consentono un apporto collaborativo ed integrativo da parte degli interessati, Partecipazione destinata ad investire le stesse modalità con cui l'amministrazione deve procedere all'accertamento dei fatti e alla ponderazione degli interessi rilevanti per l'attuazione del potere;
- l'istruttoria va peraltro condotta secondo canoni di logicità e congruità ed è solo al termine dell'istruttoria che si apre la fase decisoria, cui appartiene una nuova e ulteriore valutazione dei presupposti e degli elementi di fatto alla base dell'atto, ove si forma il contenuto del provvedimento;
- la l. 7 agosto 1990, n.241 ha segnato una svolta epocale in tema di procedimento amministrativo, prevedendo per la prima volta la possibilità per i cittadini di partecipare, nell'ottica di un mutato rapporto tra P.A. e amministrati, allo svolgimento dell'attività amministrativa;
- ebbene, nella specie, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento il Contaldi regolarmente depositava le proprie osservazioni, in data 19.02.2016 prot. n.7370, sollecitando, oltre che una più compiuta valutazione dei fatti, anche un incontro in cui, assistito da un tecnico di sua fiducia, avrebbe celermente rappresentato all'Ente alcuni dettagli grossolanamente travisati, ma tali osservazioni non sono state minimamente prese in considerazione, né tantomeno nell'ordinanza n.36 del 14.03.2016, prot. n.11001 D, vi è alcun riferimento alle stesse ed alle circostanze ivi rappresentate. Nel merito, poi, si rappresenta quanto segue.
- si premette che, all'atto del sopralluogo dei VVUU del 19 gennaio u.s., non era in atto alcun lavoro e che le opere cui ci si vuol riferire, sono esistenti dal 1982, realizzate in sostituzione della recinzione preesistente con paletti in ferro collegati con catena, così come si riscontrano nelle foto allegate alla istanza presentata al Comune di Pompei in data 20.05.1982, ed acquisita al protocollo con il n° 8600;
- le contestazioni formulate dall'Ente riguardano essenzialmente il confine orientale della particella 1756 (ex 744) del Foglio 7 del Comune di Pompei, particella che costituisce anche confine provinciale;
- Con atto di compravendita del 18.05.1970, appositamente autorizzato dalla Giunta Provinciale di Salerno con delibera n° 3787 del 8.11.1968, la Provincia acquistò da Vangone Vincenzo la particella 444 per realizzare il nuovo sbocco della variante nord di Scafati con la strada statale SS 18 (via Nazionale);
- successivamente, nel 1972, con atto di compravendita del 3.11.1972, rep. N° 789, il Contaldi acquistò, sempre da Vangone Vincenzo, l'intero fabbricato insistente sulla particella 635 del foglio 4 del Comune di Pompei, sezione Scafati, (oggi part 1756 del Fol 7), all'epoca non ancora censito ma dichiarato all'UTE di Napoli con schede n° 0-1989411 e 0-0989412 registrate in data 18.10.1972;
- nei suddetti atti pubblici si legge che attigua al fabbricato vi è una piccola striscia di terreno di assoluta proprietà";
- "il costituito Vangone Vincenzo - dichiara ancora - che tra il fabbricato e lo spiazzetto di terreno esiste un passaggio della larghezza di metri tre per l'accesso alla limitrofa proprietà del sig. Vangone Guido" giusta atto per notar Bianchi del 24.11.1972;
- "dalla originaria zonetta di terreno avuta in donazione dal padre Vangone Francesco, di are 2,35, ha venduto al germano Vangone Guido una piccola striscia della estensione complessiva di metri quadrati diciassette" giusta atto notarile del 17.02.1970;
- ne consegue che, visto lo stralcio catastale del foglio 7 (che si allega), mentre il fabbricato è stato realizzato sul confine occidentale (quello della part 445 ancora di proprietà Vangone), lo stesso si

arretra rispetto al confine orientale, limite della zona espropriata dalla Provincia di Salerno per la realizzazione del nuovo incrocio con via Nazionale. Tale arretramento, di ampiezza variabile, costituisce ciò che nell'atto Varcaccio viene definito "piccola striscia di assoluta proprietà";

- inoltre, allegata all'atto di compravendita sopra indicato vi anche la planimetria dei luoghi, ove chiaramente si evince che:

L'estensione originaria della "zonetta" (e cioè l'intera particella 635), avuta in donazione dal padre, era di mq 235, mentre la parte venduta al Contaldi (part 744) è depurata della "piccola striscia" del marciapiede interno di mq 17 con la conseguenza chela particella venduta al Contaldi misura : $235 - 17 = 218$ mq esattamente quanto riportato nel foglio di visura in corrispondenza della particella 1756 (ex 744) del Fol 7;

- da ultimo, si consideri pure l'illogicità e l'ingiustizia manifesta dell'ordinanza n.36 del 14.03.2016, prot. n. 11001 D, giacché la "protezione" lungo il confine orientale, oltre che presente già nella documentazione fotografica a corredo della domanda presentata al Comune nel 1982, e costituita da pilastrini in ferro, divenne insufficiente allorché numerosi incidenti misero a repentaglio l'incolumità di passanti;

- d'altronde lo scopo della trasformazione dei manufatti, in setti murari di minime dimensioni, risalente all'estate del 1982, era quello di mettere in sicurezza i pedoni e "proteggerli" dalle sbandate delle auto che, in velocità, affrontavano la curva a gomito che dal rettilineo di via Martiri d'Ungheria si immettevano nell'incrocio di via Capone sulla via Nazionale; un'opera quindi fatta nell'interesse pubblico.

La prospettazione di parte ricorrente non merita condivisione.

Parte ricorrente (dopo aver ripetuto argomenti inerenti alla partecipazione procedimentale già espressi nella precedente censura), deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per carenza d'istruttoria, a tal fine, prendendo preliminarmente spunto dall'omessa considerazione delle osservazioni inviate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, così ribadendo quanto rilevato nelle note conseguenti all'invio dell'avvio del procedimento, ossia che le opere abusive realizzate non insisterebbero su area pubblica, bensì su area di sua esclusiva proprietà.

In relazione al presunto mancato assolvimento dell'obbligo motivazionale a carico dell'Amministrazione, in relazione alla presentazione di osservazioni da parte dell'interessato a seguito dell'invio del preavviso di rigetto, pacifica e consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene che l'obbligo di esame delle memorie e dei documenti presentati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo non impone all'amministrazione una formale, analitica confutazione in merito ad ogni argomento ivi esposto, essendo sufficientemente adeguata un'esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (ex multis T.A.R. Salerno sez. I, 09/01/2015, n. 53).

In prosieguo, l'indagine del ricorrente con riferimento al lamentato difetto di istruttoria viene estesa anche al merito, contestandosi le risultanze tecniche con le quali il Comune di Pompei giunge all'ordine di demolizione impugnato, al riguardo, sostenendo, testualmente, che:

- La "piccola striscia" del marciapiede interno, venduta al germano Vangone Guido, estesa mq 17, è riportata in mappa con la particella 1255 e non è assolutamente confondibile con la "piccola striscia di assoluta proprietà attigua al fabbricato";

- Il "passaggio" della larghezza di metri tre posto tra il fabbricato e lo "spiazzetto di terreno" rientra nella proprietà Contaldi (particella 1756 ex 744) ed è gravato esclusivamente dalla servitù di passaggio in favore di Vangone Guido (letteralmente "per l'accesso alla limitrofa proprietà del sig. Vangone Guido").

- pertanto è evidente l'errore di interpretazione, in quanto, la piccola striscia di assoluta proprietà di cui a pag. 2 dell'atto citato è detta "attigua al fabbricato", mentre lo spazio a sud, è al di là del passetto di metri tre, è definito dal Notaio "spiazzetto di terreno" e non striscia attigua al fabbricato, in quanto non ha forma allungata (quindi non è una striscia) bensì di spazio, anzi di "spiazzetto";

- altrettanto evidente è la carenza di un'ideale istruttoria della pratica in oggetto, giacché non risultano effettuate misurazione né accesso diretto ai luoghi, né è possibile dall'esterno misurare i lati dell'edificio in quanto ben due lati non sono accessibili;

- anche l'ultimo aggiornamento catastale, eseguito con rilievo celeri metrico con tre stazioni dall'arch. Giovanni Miranda nel 2006 per l'accatastamento dei corpi di fabbrica esistenti sulla particella 744, ha ulteriormente confermato la regolarità dei confini e dei profili delle costruzioni insistenti sulla detta proprietà. Detti rilievi confermano anche l'esistenza della cosiddetta "striscia di terreno adiacente al fabbricato di assoluta proprietà" che, ovviamente, ricade tutta all'interno della particella 1756 (già 744).

In sostanza il (tortuoso e di non sempre agevole intelligenza) argomento del ricorrente varrebbe ad avvalorare la sua tesi per la quale il "passaggio" della larghezza di metri tre posto ed insistente tra il fabbricato e lo "spiazzetto di terreno" rientra nella proprietà Contaldi (particella 1756 ex 744) ed è gravato esclusivamente dalla servitù di passaggio in funzione dell'accesso alla limitrofa proprietà di Vangone Guido e nient'altro sarebbe che la "piccola striscia di assoluta proprietà attigua al fabbricato" di cui riferiscono i vari rogiti notarili di trasferimento.

Pertanto le opere sanzionate con l'impugnata ordinanza sarebbero state erroneamente ritenute abusive dal Comune in quanto realizzate su suolo pubblico comunale mentre insisterebbero sulla "striscia di terreno adiacente al fabbricato di assoluta proprietà".

Al riguardo, anche in funzione di una esatta qualificazione del potere in concreto, nel caso di specie, esercitato dal Comune di Pompei e per una corretta individuazione delle opere contestate come abusive, oltre che della individuazione della specifica normativa violata in ragione della quale il citato Comune perviene a tale conclusione, conviene prendere le mosse dalla struttura testuale dell'impugnata ordinanza, illustrando i meccanismi logico-giuridici attraverso cui l'Amministrazione comunale perviene a qualificare le opere de quibus come abusive, e conseguentemente, ne ordina la eliminazione.

Si premette che il procedimento repressivo culminato con l'impugnata ordinanza di demolizione principia da un processo verbale redatto dal locale Comando di P.M. n. 09/2016/ED del 19.1.2016 con il quale si denunciavano opere abusive realizzate in via Capone, da parte di Contaldi Eufrazio, in qualità di proprietario del locale e prosegue, attraverso una indagine "tavolare", con la disamina del titolo di proprietà in contraddittorio con il tecnico di parte il quale faceva notare che nello stesso titolo di proprietà vi è nella 2^a pagina del rigo 16, la seguente dicitura "Attigua al fabbricato vi è una piccola striscia di terreno di assoluta proprietà", "che lascerebbe intuire che la striscia di terreno sia sul lato est del fabbricato (in quanto lato più lungo del fabbricato è quello est). Tuttavia, successivamente si è notato nel predetto atto alla pagina 3 del rigo 17 la seguente dicitura: che tra il fabbricato e lo spiazzetto di terreno esiste un passaggio della larghezza di metri tre per l'accesso alla limitrofa proprietà.

Tale ultimo assunto fugge ogni dubbio circa il fatto che la striscia di terreno. Sia posta a sud (e non ad est, come sembrava a prima vista, n.d.r.) rispetto al fabbricato, intervallata dalla striscia di passaggio al fondo limitrofi"

Pertanto secondo il Comune l'espressione è "attigua al fabbricato", dovrebbe intendersi nel senso che tra il fabbricato e lo spiazzetto di terreno esiste un passaggio della larghezza di metri tre per l'accesso alla limitrofa proprietà, passaggio che è, quindi, estraneo alla proprietà Contaldi ed insistente in luogo pubblico.

Tanto premesso, l'impugnata ordinanza prosegue rilevando che: "a seguito della verifica della conformità del fabbricato con i grafici della licenza edilizia n. 1192 del 21.12.1967 sono emerse delle difformità (il lato nord risulta di m. 9.05 in luogo di m. 9.50 assentiti; il lato sud risulta di m. 5.60 assentiti; il lato ovest è di m. 19.70 in luogo di m. 20.50 assentiti) che, pur non determinando aumento di volume, comportano i seguenti abusi:

a) parte del marciapiedi sul lato nord del fabbricato per una larghezza di cm. 55 e per mq. 4 circa è stato realizzato su area privata, mentre per il lato sud risulta tutto realizzato per mq. 55 su area pubblica;

b) i setti murari abusivi, per il cui sviluppo, spessore ed altezza si rinvia all'impugnata ordinanza, risultano insistere tutti su area pubblica;

c) manufatto abusivo già denunciato con verbale di sequestro n. 33/2014/ed del 27.1.2014 per le misure riportate in ordinanza;

d) il manufatto abusivo già denunciato con verbale di sequestro n. 33/2014/ed de 127.1.2014 di mq. 27 (indicato nel verbale mq. 30 circa) insiste per mq. 10,6 su area privata e mq. 16,4 su area pubblica, così come rappresentato nella piantina esplicativa (.....)".

Da quanto si è andato esponendo balza subito all'evidenza che le opere abusive sanzionate con l'impugnata ordinanza, alla stregua del processo verbale redatto dal locale Comando di P.M. n. 09/2016/ED del 19.1.2016, quale atto facente fede privilegiata, sino a querela di falso (cfr. C. di S, sez. V, 5.11.2010, n. 7770), per buona parte insistono su suolo pubblico e solo in minima parte su suolo privato.

Ne consegue che il ricorrente tenta invano di smentire le dettagliate risultanze tecnico - urbanistiche alle quali è giunto il Comune di Pompei, omettendo, però, a sua volta, di fornire adeguata prova in ordine alla destinazione privata dell'area sulla quale risultano edificate le opere abusive di cui se ne ordina l'eliminazione, e non riuscendo a confutare, relativamente ai profili dominicali, gli assunti dai quali muove l'Amministrazione; infine non si cura di smentire, né di prendere posizione in ordine alle (ulteriori e diverse) concrete motivazioni che hanno generato l'atto impugnato con il quale l'Amministrazione comunale analizza i titoli di proprietà ed il loro contenuto.

Ma allora se tale è in fatto la situazione, in punto di diritto, l'ordinanza di demolizione avrebbe dovuto essere emanata non ai sensi dell'art. 31 ("Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali") del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, ma ai sensi del successivo art. 35 ("Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici") alla stregua del quale; << 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo (.....) >>.

Nota a tal punto il Collegio che gli elementi probatori offerti dal Contaldi si concentrano quasi tutti nella direzione di dimostrare, attraverso la disamina dei vari titoli di acquisto dominicali, che le opere (della cui realizzazione non si cura di contestare di esserne l'autore), sanzionate con l'ordine di demolizione insistono (non su suolo pubblico, ma) su suolo privato di sua proprietà, anziché concentrare gli sforzi probatori sulle contestate difformità delle opere realizzate rispetto alla licenza edilizia n. 1192 del 21.12.1967, difformità delle quali nulla viene riferito e che, pertanto, restano incontestate.

In ogni caso il profilo di censura induce alla trattazione di questioni prettamente civilistiche, riconducibili alla esatta estensione dei diritti dominicali del ricorrente al fine di comprovare la inesistenza di suolo pubblico laddove sono state effettuate le edificazioni contestategli, questioni che, tuttavia, esulano dalla giurisdizione amministrativa, non potendosi richiedere, all'evidenza, al giudice amministrativo una pronuncia di accertamento del suo diritto di proprietà, se non in via incidentale, che esula dalla sua giurisdizione, tutela che non può essere che demandata in toto al giudice civile.

Viceversa - come sopra accennato - parte ricorrente omette di insorgere censurando l'errore commesso con l'applicazione di una norma sbagliata dall'Amministrazione comunale che, sul dichiarato presupposto dell'inesistenza delle opere (parte del marciapiedi, i setti murari ed il manufatto) su suolo pubblico avrebbe dovuto emanare l'ordinanza di demolizione, in funzione repressiva dell'abuso, ai sensi dell'art. 35 e non dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e conferma dell'erronea individuazione della norma posta a fondamento dell'azione repressiva (art. 31, anziché art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001) la offre lo stesso provvedimento impugnato laddove si rileva che la difformità non apporta un "aumento di volume".

Ma, sul punto, alcuna specifica censura non è stata sollevata, contendendosi da parte ricorrente unicamente perché sia riconosciuta la privata proprietà della “piccola striscetta di terreno di assoluta proprietà”, senza, però, tener conto che gli aspetti inerenti alla giurisdizione sui diritti dominicali possono essere solo lambiti (peraltro, sempre in via incidentale), dal giudice amministrativo, mentre ben più utile alla causa del ricorrente sarebbe stato evidenziare l’errore commesso dall’Amministrazione nella individuazione della norma corretta da applicare alla fattispecie, per modo che, quantomeno con riferimento ai marciapiedi, sia pure in parte, ed a tutti i muretti, l’errore commesso dal Comune resta incensurato.

Inoltre, con il suo modus operandi parte ricorrente ha finito, anche in punto di fatto, con il lasciare incontestati rilevanti argomenti addotti nell’ordinanza impugnata (che, quindi, si presenta quale “atto plurimotivato”) tra i quali le difformità riscontrate con la licenza, la qualifica a lui attribuita di responsabile dell’abuso e l’epoca di realizzazione dei vari abusi.

Senonché, relativamente alle suddette opere realizzate su suolo non pubblico (presumibilmente di sua proprietà), parte ricorrente neppure contesta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 31, con la correlata sanzione della rimozione o della demolizione delle opere realizzate in mancanza del necessario permesso di costruire, richiesto per “a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (.....)”, alla stregua di quanto previsto dal precedente articolo 10 (“Interventi subordinati a permesso di costruire”).

Sul punto parte ricorrente si è limitata a replicare a quanto addotto nell’impugnata ordinanza, relativamente al periodo di realizzazione delle opere contestate come abusive.

In particolare, mentre nel provvedimento impugnato si legge che: “il fabbricato è stato realizzato in epoca successivamente prossima alla data della licenza del 21.12.1967, il manufatto in ferro di mq. 27,00 è stato realizzato nel periodo 1981 – 1997, i marciapiedi ed i muretti abusivi non è possibile determinare il periodo di realizzazione, ma risultano nella documentazione fotografica del verbale n. 259/2008/ed dell’1.12.2008, all’epoca non denunciati in quanto la segnalazione riguardava la sola trasformazione dei prospetti e tramezzi interni al negozio a piano terra”, parte ricorrente, nell’evidente intento di dimostrare che la esecuzione delle opere contestate come abusive è avvenuta in attuazione della licenza edilizia n. 1192 del 21.12.1967, ovvero in data anteriore all’entrata in vigore della c.d. legge ponte del 1967, (allorquando, cioè, fuori dei centri abitati, non vigeva l’obbligo del previo rilascio della licenza edilizia). Asserisce che:

- l’ordinanza si spinge a dichiarare che per i marciapiedi ed i muretti abusivi "non è possibile determinare il periodo di realizzazione" ma risultano nella "documentazione fotografica del verbale n° 259/2008 dell’1.12.2008, all’epoca non denunciati in quanto la segnalazione riguardava la sola trasformazione dei prospetti e tramezzi interni al negozio a piano terra";
- in realtà il marciapiede è coevo al fabbricato e fu realizzato contemporaneamente all’edificio nella area residuale interposta tra il confine orientale (part 444 della Provincia) e il fabbricato realizzato sulla particella 1756 (ex 744), mai stato oggetto di contestazione;
- in realtà, i fatti, come già rappresentati nelle osservazioni a firma dell’istante, sono ben diversi:
- il fabbricato è stato realizzato con L.E. n° 1192 del 21.12.1967 e la relativa dichiarazione di agibilità è del 10.02.1972;
- il manufatto in ferro era coevo al fabbricato ed esistente alla data dell’atto di compravendita del 1972;
- il marciapiede era preesistente;
- il confine tra le due particelle non è stato mai messo in discussione e si trova nello stato in cui si presenta all’attualità da quando sono state costituite le particelle originarie, vale a dire la 635 e la 444 e cioè dal 1967.

In realtà le affermazioni di parte ricorrente, oltre a non essere assistite da alcun corredo probatorio, a ben riflettere, ai fini della repressione di opere realizzate, per buona parte, su suolo pubblico, sono del tutto ultronee e non conferenti, atteso che, la prova circa l’epoca di realizzazione dell’abuso non

ha il rilievo che vorrebbe attribuirle parte ricorrente nel senso che per tali di opere non si pone questione della necessità o meno di un titolo abilitativo edilizio appalesandosi unicamente la necessità della loro necessaria ed immediata eliminazione.

In argomento non va neppure tralasciato di considerare che, secondo l'indirizzo della Suprema Corte, << L'abusiva occupazione del suolo demaniale, presupposto dei provvedimenti di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un illecito di natura permanente di cui va ritenuto responsabile l'attuale proprietario del bene, sebbene la realizzazione del manufatto sia attribuibile ad altri >> (Cassazione civile, sez. un., 13/06/2017, n. 14645).

Per le ragioni su esposte, preso atto che l'impugnata ordinanza, sì come emanata all'esito di corretta ed esauriente istruttoria, si presentava, altresì, assistita da congrua ed adeguata motivazione, il ricorso introduttivo è infondato e deve essere respinto.

Si passa alla disamina dei motivi aggiunti, attraverso cui, è stata impugnata l'ingiunzione prot. N. 33326 U del 26.7.2016, con cui, accertata la mancata ottemperanza nei termini all'ordine di demolizione n. 36 del 14.3.2016, prot. n. 11001 D, è stata irrogata la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis art.31 del DPR 380/2001 pari ad € 20.000,00 (euro ventimila), - il massimo della sanzione - "essendo l'opera abusiva realizzata su aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art.27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato", nonché la disposizione dirigenziale notificata in data 20/09/2016, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.40177/U del 19/09/2016, con cui il Dirigente del V Settore Tecnico disponeva per il giorno 26/09/2016, la rimozione a cura del Comune di Pompei e in danno all'interessato, ai sensi del comma 4 dell'art.54 del D.Lgs.267/2000, delle opere abusive realizzate in via Capone n. 3,così descritte: "manufatto individuato catastalmente al fg.7, p.11a 1756 sub 3 e 444 impegnante un'area di mq 30 circa per un'altezza di m 1.90 circa, composto da una struttura in ferro e pannellature laterali e copertura a volta, con porta basculante in ferro zincato lato nord, realizzato in parte su area pubblica".

Con la prima censura si deduce l'illegittimità degli atti impugnati, facendo valere, in via derivata, i medesimo vizi dedotti quali motivi di impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 36 del 14.3.2016, prot. n. 11001 D (quale atto presupposto impugnata, con il ricorso introduttivo) e già sopra ritenuti infondati in occasione della disamina di tale ricorso.

Con la seconda censura, quale vizio proprio ed autonomo dell'ingiunzione di sanzione pecuniaria, viene dedotta la violazione di legge e la carenza dei requisiti essenziali, oltre al difetto di istruttoria, al riguardo rilevandosi che l'ingiunzione di pagamento impugnata, esplicitamente deriva la quantificazione della sanzione pecuniaria nell'importo massimo di C 20.000,00 nell'essere l'area su cui insistono le opere ritenute abusive (tra l'altro di piccola entità), soggetta a "rischio idrogeologico elevato o molto elevato", senza considerare che la classificazione del rischio idrogeologico e la carta di vulnerabilità di un determinato territorio, incluso nell' area del Bacino idrografico di competenza, sono il risultato dei compiti istituzionali di pianificazione e di governo idrografico delle cosiddette Autorità di Bacino, volute dalla legge 183 nel 1989, senza tenere conto che, nella specie, il sito in cui ricade la zona in parola (Fol 7 part 1756) è compreso nella Carta n° 466033 del PSAI 2015 ove chiaramente non rientra né nelle zone a rischio idrogeologico, né tantomeno in quelle a rischio di frana, come si evince dalle planimetrie allegare estratte dal sito dell'Autorità di Bacino, con la conseguenza che alcun presupposto logico-fattuale, e finanche giuridico, ha l'applicazione nel caso di specie dell'art 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001.

Inoltre l'indicazione catastale contenuta nell'ingiunzione del 26.07.2016, prot n° 33326/U, e della disposizione dirigenziale, risulta errata in quanto trattasi di un'unica particella, quella individuata con il numero 1756 del Fol 7, e non part 444 - 1756, che individuava il lotto allora espropriato dalla Provincia di Salerno che nulla ha da vedere con la particella acquistata dal Contaldi, facendo così venir meno definitivamente la contestazione relativa alla qualificazione pubblica dell'area di sedime in oggetto; al più, nell'atto di compravendita del Contaldi rep. n° 789 del 3.11.1972) si fa riferimento all'intero fabbricato insistente sulla particella 635 del Fol. 4 del Comune di Pompei, sez. Scafati, divenuto poi Foglio 7, con particella 744, oggi 1756.

Ne deriva che sembrerebbero assolutamente e tecnicamente errate le valutazioni urbanistico-catastali per la definizione delle presunte opere abusive, oltre che la quantificazione sproporzionata e non giustificata dell'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per€ 20.000,00.

La censura non è fondata.

In sostanza sostiene in fatto parte ricorrente che la sanzione pecuniaria sarebbe stata illegittimamente irrogata perché dipendente da atto illegittimo, sia in quanto la stessa sarebbe stata illegittimamente irrogata nella misura massima, atteso che l'area in questione non ricadrebbe, a suo dire, tra quelle di cui all'art. 27, co. 2, del D.P.R. 380/01, ovvero perché area non a "rischio idrogeologico elevato o molto elevato".

Orbene, come avvertito anche dall'ordinanza di demolizione n. 36/2016 - ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, comma 4 bis, in caso di mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 e 20.000 euro, ed, essendo l'opera abusiva realizzata su aree o sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico "elevato e molto elevato", è sempre irrogata nella misura massima, ossia in euro 20.000.

Riguardo all'entità della sanzione pecuniaria irrogata, con il provvedimento impugnato il. Contaldi lamenta che l'Amministrazione resistente avrebbe illegittimamente irrogato la sanzione pecuniaria "nella misura massima", senza tener conto del fatto che non sussisterebbe, nel caso di specie, l'aggravante di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/01, atteso che gli abusi non ricadrebbero in area a "rischio idrogeologico elevato o molto elevato".

In contrario, già in sede cautelare questa Sezione con l'ordinanza in epigrafe aveva rilevato, con riferimento all'ingiunzione di demolizione delle predette opere, che << la sanzione appare adeguata all'abuso contestato, sia perché, con riferimento alla irrogazione della sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00, essa appare quale atto dovuto, meramente consequenziale alla inottemperanza alla ingiunzione >>.

In questa sede il Collegio ribadisce quanto sopra e ritiene soltanto di dover aggiungere che, nella fattispecie, il requisito per l'applicazione della misura massima sussiste riguardo all'area dove gli abusi insistono ed, a dirimere ogni dubbio al riguardo, basti rilevare che la norma in questione prevede che la sanzione pecuniaria vada irrogata nella sua misura massima anche nel caso in cui gli abusi contestati ricadono su aree pubbliche. Ed invero, il testo della norma così testualmente recita: "...Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o "destinate a opere e spazi pubblici" -.

Pertanto, preso atto che nel caso di specie si è trattato di emanare un provvedimento vincolato nell'an e nel quantum, ne consegue l'infondatezza della censura.

Relativamente alla impugnativa - peraltro senza dedurre alcuna autonoma e specifica censura - della disposizione dirigenziale acclarata al protocollo generale dell'Ente al n.40177/U del 19/09/2016, con cui si disponeva per il giorno 26/09/2016, la rimozione a cura del Comune di Pompei e in danno all'interessato, ai sensi del comma 4 dell'art.54 del D.Lgs.267/2000, delle opere abusive realizzate in via Capone n. 3, basta il ribadire quanto sopra rilevato ,cioè, che, all'esito di adeguata istruttoria, peraltro in contraddittorio con l'interessato, è emerso che le opere oggetto dei provvedimenti impugnati insistono su suolo pubblico e senza che parte ricorrente abbia fornito prova del contrario . Con maggior dettaglio, la predetta istruttoria ha investito l'analisi della conformità dell'intero fabbricato (a margine del quale insistono gli abusi imputati) rispetto alla licenza edilizia abilitante, e giunge alla incontestata constatazione che il medesimo risulta difforme sia sul suo lato nord che su quelli sud ed ovest, pervenendosi con l'impugnata ordinanza alla conclusione che le riscontrate difformità (rispetto alla licenza edilizia), pur non avendo comportato alcun aumento di volumetria determinano che la parte del marciapiede edificata sul lato sud (a differenza di quella della estensione di cm. 55 posta a nord del fabbricato) sia integralmente posta su area pubblica così come i "muretti", che risultano insistere su suolo pubblico sia sul lato nord che su quello posto a sud del fabbricato;

risultanze, si sostiene nel medesimo provvedimento impugnato, confermate dallo stesso stralcio planimetrico.

Orbene, per espressa previsione di legge ed unanime giurisprudenza, la repressione di opere realizzate su area pubblica è atto vincolato, non lasciando all'ente locale l'art. 35, d.P.R. n. 380 del 2001 alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire sui suoli demaniali che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 8.4.2013, n. 1817).

In definitiva anche i motivi aggiunti sono infondati e devono respingersi.

Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Contaldi Eufrazio al pagamento, in favore del Comune di Pompei, delle spese di giudizio liquidate nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

L'ESTENSORE

Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO